



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



SOMMARIO

- Previdenza dedicata e criticità ordinamentali, il SIULP chiede l'urgente convocazione di un tavolo di lavoro
- L'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nel processo penale
- Festa nazionale di San Francesco d'Assisi
- Attività avviate su canali social da dipendenti pubblici
- Responsabilità nei tamponamenti a catena
- App INPS Mobile - servizi e funzioni disponibili
- Lavoro straordinario effettuato dagli Agenti in prova del 233° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Violazione delle disposizioni contrattuali dell'A.N.Q. in materia di prestazioni di lavoro straordinario emergente. Richiesta di immediato intervento

Previdenza dedicata e criticità ordinamentali.
Richiesta urgente di convocazione di un tavolo di lavoro.



LETTERA



Previdenza dedicata e criticità ordinamentali, il SIULP chiede l'urgente convocazione di un tavolo di lavoro

Si riporta il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale ai Ministri dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, in data 21 settembre 2026:

"siamo consapevoli di quanto sia difficile, soprattutto in una congiuntura condizionata da molteplici scenari critici che investono lo scacchiere geopolitico e che, a tacer d'altro, riverberano i loro nefasti effetti sul già provato stato dei conti pubblici interni, riuscire a conciliare le esigenze di adeguamento normativo del sistema Paese con le incombenze imposte da un'agenda che continua a vedere modificato l'ordine delle priorità.

Una complessità che, ancora una volta, come da tanto, troppo tempo purtroppo accade, rischia di vedere i temi della sicurezza relegati ai margini del dibattito nonostante l'attenzione che l'azione del governo pone su questo diritto dei cittadini e degli operatori che la garantiscono.

Sarebbe ingeneroso negare l'ampiezza degli sforzi posti in essere dall'attuale esecutivo per contrastare il flagellante incedere dell'accesso alla quiescenza e delle migliaia di posizioni lavorative, soprattutto quelle ad elevato know how professionale, lasciate vacanti che una lettura improntata ad onestà intellettuale non può negare siano l'ineluttabile conseguenza di opinabili scelte risalenti all'inizio del secolo corrente.

Ma è altrettanto palese che la spinta della leva assunzionale, per quanto la si possa apprezzare, resta ampiamente perfettibile. Sia in termini quantitativi, permanendo i perniciosi vuoti di organico accumulati in precedenza, che qualitativi, appunto perché, come d'altro si è detto, non basta immettere nuovi operatori dei ruoli di base senza promuovere un corrispondente consolidamento delle componenti intermedie, e nello



specifico quella degli Ispettori.

Non è dunque un capriccio la nostra insistenza sulla necessità di provvedere quanto prima, anche con procedure straordinarie – quale la vexata quaestio dello scorrimento della graduatoria del concorso interno per 411 posti da Vice Ispettore – a tamponare l'emorragia in corso nella zona centrale della piramide gerarchica, quella che dovrebbe fare da raccordo tra la componente deputata alla direzione degli uffici e quella operativa preposta ad eseguirne le indicazioni.

Invero la problematica degli organici, anche quelli della carriera dirigenziale, è di drammatica attualità per plurimi versanti di osservazione. Tutti però riducibili a fattori comuni.

Rilevano in primo luogo le antinomie che rendono incoerenti, se non contraddittori, gli obiettivi perseguiti da provvedimenti, normativi e ordinamentali, in fase di elaborazione.

Il DDL Forze di Polizia non sembra, quantomeno nella stesura inviata alle Camere, dare risposte alle difficoltà con cui si misura l'apparato né offre risposte alle aspettative del personale. Le misure immaginate, ove non intervenissero opportuni massicci emendamenti, non sarebbero incisive nemmeno a livello superficiale. E non troverebbero una continuità logica soprattutto con quanto dispone la bozza dell'Atto Unico Ordinativo che, così come ci è stata presentata, muove da presupposti che ignorano il dato di realtà. Segnatamente quello di una incolmabile divaricazione tra l'organico minimo necessario e quello con cui, invece sono costretti a fare i conti gli uffici nella quotidianità che rende velleitaria ed implausibile l'impostazione seguita.

In tutto ciò resta irrisolta la questione previdenziale che meriterebbe ben altra dedizione. E non parliamo solo della c.d. previdenza dedicata, che ha visto il Governo impegnarsi a convocare un tavolo di confronto con le rappresentanze dei lavoratori accogliendo la richiesta avanzata in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro.

Approssimandoci alla oramai prossima scadenza del termine in parola confidiamo in una quanto più solerte convocazione, magari anticipata da un confronto propedeutico nel quale definire sin da subito, nel caso in cui non siano prontamente reperibili fondi con cui poter integrare quanto sin qui accantonato, una strategia per una progressiva alimentazione della dotazione richiesta, purché questa sia cadenzata con tempi certi così da rendere immediatamente attuativo un istituto che la categoria reputa essere indispensabile e non più rinviabile.

Il che, beninteso, non può essere considerato esaustivo dell'argomento in trattazione. In primo luogo perché il raffronto con altre Amministrazioni del Comparto restituisce ancora oggi l'evidenza di trattamenti di maggior favore riservati al personale militare. E non solo a quello dei ruoli superiori. Né può bastare a placare lo scontento la constatazione che la Consulta, con una storica sentenza, abbia giudicato questa disparità come non contrastante con i principi costituzionali atteso che nella medesima sentenza la suprema Corte evidenzia come in tema previdenziale il potere legislativo ha ampio margine di intervento. E tanto ha sottolineato pur enfatizzando il differente status esistente tra mondo militare e forze di polizia ad ordinamento civile. Una statuizione che, in quanto resa dalla più prestigiosa curia domestica e munita della massima autorevolezza, non può tacitare le legittime rivendicazioni della nostra comunità. Che si trova a dover fare i conti con gli onerosissimi costi da sostenere per il riscatto degli anni universitari, e non si rassegna, giustamente, a prendere atto che a tale stregua viene certificato il sostanziale svilimento di chi, diversamente dagli omologhi delle amministrazioni militari, si vede investito della delicatissima funzione di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità.

Ma c'è di più.

Con la conversione in legge del D. L. 23/2026 sono state previste alcune valorizzazioni dei percorsi di studio di chi accede al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, dei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri e di quelli della Guardia di Finanza partecipando a concorsi pubblici che, come titolo di studio, richiedono il possesso di una laurea. Se ciò per un verso rende ancora più



incomprensibile l'atteggiamento di indifferenza per il deteriore trattamento che continua ad essere riservato ai vincitori dei concorsi per il ruolo direttivo, per l'altro dimostra, una volta ancora, la preferenza accordata al personale delle amministrazioni militari. Perché infatti, mentre i nostri ispettori il periodo della durata legale del corso di laurea viene riconosciuto solo ai fini della determinazione dello stipendio, per i marescialli delle consorelle militari i benefici sono estesi anche alla componente previdenziale.

Il che già costituisce uno, non l'unico ma comunque determinante, sintomo utile a comprendere la crisi di vocazioni che interessa tutti i concorsi pubblici per accedere ai vari ruoli della nostra Amministrazione. Non sveliamo di certo un segreto se affermiamo che ci sono centinaia di posti non coperti persino nel concorso per Allievo Agente, quando invece i concorsi per le altre Forze di Polizia, in specie quelli per i ruoli intermedi, oltre ad essere maggiormente approcciabili da un punto di vista della preparazione richiesta, offrono migliori prospettive di sviluppo di carriera ed economiche oltre che previdenziali.

Ecco allora che diventa impensabile l'ipotesi di lasciare immutata la cornice ordinamentale che non attribuisce alcun tipo di riconoscimento ai percorsi di studio compiuti da quanti, siano essi funzionari, ispettori o componenti della Banda Musicale, sono entrati a far parte dei ruoli della Polizia di Stato in procedure di selezione che prevedevano quale indefettibile presupposto il possesso di un titolo di studio universitario.

Urge insomma una riflessione ad ampio spettro che vada oltre l'impegno assunto al tavolo contrattuale. La previdenza dedicata, beninteso, deve trovare una immediata attuazione, anche a costo, come detto poc'anzi, di andare alla ricerca di approvvigionamenti di risorse progressivi, onde attutire gli effetti di un altrimenti estremamente doloroso passaggio dalla vita professionale attiva alla quiescenza.

Ma nel medio periodo dovranno essere reperiti fondi per rendere strutturali interventi a sostegno di politiche di gestione del personale appropriate alla sempre più elevata qualificazione professionale pretesa, anche agevolandone l'inserimento nei contesti sociali in cui sono chiamati a prestare servizio, in primis attivando sinergie con le amministrazioni locali per rendere fruibili soluzioni residenziali alla portata di una capacità reddituale che fatica a tenere il passo impresso da un costo della vita influenzato dalla crisi delle catene di approvvigionamento.

Per tutte le ragioni su esposte siamo formalmente a richiedere un confronto con il Ministro Piantadosi in attesa di conoscere la data di convocazione del tavolo sulla previdenza dedicata cogliendo l'occasione per inviare cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

14/09 - [4° corso di qualificazione professionale per il transito del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica - disposizioni organizzative](#)

15/09 - [Transito ruoli attività tecnico-scientifica o tecnica](#)

15/09 - [Concorso pubblico per esami per assunzione 1000 allievi Vice ispettore - Trattamento Economico di Missione ISP20261 - Convocazione Prova Orale](#)

16/09 - [Fondo Assistenza della Polizia di Stato - Borse di Studio - Università BOCCONI Milano - Anno accademico 2027-2028](#)

17/09 - [Corso di qualificazione per il conseguimento delle qualifiche di Operatore addetto al servizio di sicurezza e soccorso in montagna e di Sciatore](#)

24/09 - [Procedure di mobilità del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato marzo 2027 - Avvio](#)

24/09 - [Agenzia Frontex - Procedura nomina formatori personale statuario Guardia frontiera e costiera](#)



L'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nel processo penale



Il Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre ed efficace dal 30 settembre 2026, adegua l'ordinamento nazionale al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale in materia di attività di polizia e responsabilità civile e penale.

Si tratta di un provvedimento che interessa direttamente magistrati, avvocati, forze di polizia, imprese e consulenti tecnici.

Il principio sulla quale il provvedimento si basa è che il risultato prodotto da un sistema di intelligenza artificiale non può essere considerato attendibile per il solo fatto di essere stato generato da una

tecnologia avanzata. Deve essere possibile ricostruire il processo che lo ha prodotto, individuare i dati utilizzati, verificare i parametri applicati e accertare quale controllo umano sia stato effettivamente esercitato.

Il decreto interviene sull'attività investigativa e processo penale, con nuove regole in tema di:

- Identificazione biometrica remota in tempo reale con l'articolo 13 che introduce nel codice di procedura penale il nuovo art. 359-ter c.p.p., dedicato all'identificazione e alla localizzazione mediante sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.
- Riconoscimento facciale a posteriori e videosorveglianza con l'articolo 10 che disciplina il riconoscimento facciale effettuato dopo l'acquisizione delle immagini da sistemi di videosorveglianza. La tecnologia può essere attivata per una ricerca mirata, nel rispetto dei presupposti e delle procedure stabilite dal decreto.
- Accesso processuale alle prove sul funzionamento dell'IA con l'articolo 17 che consente al giudice, su istanza del soggetto che afferma di aver subito il danno, di ordinare alla controparte o al terzo che ne abbia la disponibilità l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema. L'istante deve presentare fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda e il collegamento fra risultato dell'IA e danno lamentato.
- Presunzione del nesso causale attraverso l'articolo 18 che stabilisce che, quando il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall'AI Act, il nesso di causalità fra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria.

Il D.Lgs. 160/2026 introduce, inoltre, nel codice penale, il nuovo art. 437-bis, relativo all'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alla loro alterazione illecita.

La fattispecie riguarda l'omissione delle misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, oppure l'omessa adozione della sorveglianza umana, quando ne derivi un pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o individuale o la sicurezza dello Stato. La norma considera anche la colpa grave e l'omissione intenzionale della sorveglianza umana da parte dell'utilizzatore professionale.

Il decreto completa il quadro introducendo l'art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e interdittive per gli enti in relazione ai reati indicati dalla nuova disciplina.

Viene, inoltre, modificata l'esecuzione del sequestro preventivo dei contenuti online: l'ordine di rimozione o disabilitazione può riguardare contenuti generati anche mediante sistemi di



intelligenza artificiale e i relativi dati, rivolgendosi a prestatori di hosting, piattaforme online, motori di ricerca e altri intermediari.

Il Regolamento UE 2026/1744 ha rinviato al 2 dicembre 2027 l'applicazione di una parte degli obblighi del Capo III dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio ricompresi nell'Allegato III. Le disposizioni nazionali specifiche del D.Lgs. 160/2026 entrano invece in vigore il 30 settembre 2026. Nel singolo caso occorrerà quindi distinguere fra obblighi nazionali già operativi, obblighi europei applicabili e disposizioni ancora soggette al calendario transitorio.

Il D.Lgs. 160/2026 segna un passaggio rilevante: l'intelligenza artificiale non viene più considerata soltanto come tecnologia da regolamentare, ma come fonte di dati, decisioni, registrazioni e responsabilità suscettibili di accertamento processuale.

Nel riconoscimento facciale, il match deve essere verificato alla luce della qualità dell'immagine, dell'algoritmo, della soglia e del database utilizzato. Nelle azioni risarcitorie, log e documentazione tecnica possono diventare oggetto di esibizione.

Sul piano penale, le misure tecniche di sicurezza e la supervisione umana assumono una rilevanza diretta e non più mediata.

Festa nazionale di San Francesco d'Assisi



La legge 8 ottobre 2025, n. 151, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, istituisce la "Festa Nazionale di San Francesco d'Assisi" e la inserisce nell'elenco ufficiale dei giorni festivi previsto dalla Legge 260/1949, unitamente al Natale, Ferragosto, il 25 aprile e tutte gli altri festivi riconosciuti.

La stessa giornata costituisce anche "solennità civile" dedicata alla pace e al dialogo, in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d'Italia.

Occorre ricordare che il 4 ottobre era già stato festa nazionale per quasi quarant'anni prima del taglio del 1977. Dalla qualifica di festa nazionale derivano effetti concreti su scuole, uffici e retribuzioni. Quando un giorno entra nell'elenco delle festività, per chi lavora valgono le regole di

tutte le altre feste:

- il diritto ad astenersi dal lavoro con retribuzione piena;
- la chiusura di scuole e uffici pubblici e, per chi invece quel giorno lavora perché fa turni, vigila sulla sicurezza dei cittadini o guida un autobus;
- il diritto al recupero riposo e alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal relativo contratto collettivo per chi lavora nella giornata festiva.

Nel 2026 il 4 ottobre coincide con una domenica, cioè un giorno comunque festivo e pertanto non spetta alcun ulteriore giorno di recupero o riposo compensativo.

Se una festività nazionale cade di domenica e in quel giorno si gode del normale riposo settimanale, la festività si considera "assorbita" e non dà diritto a recupero.

L'inserimento della "Festa Nazionale di San Francesco d'Assisi" nell'elenco ufficiale dei giorni festivi previsto dalla Legge 260/1949 coincide con la ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia.



Attività avviate su canali social da dipendenti pubblici



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23816/2026, è intervenuta recentemente su un caso che ha riguardato un docente della scuola secondaria che, accanto al proprio lavoro, aveva avviato un'attività su YouTube dedicata a temi come comunicazione, relazioni sociali e crescita personale. I video, nel tempo, avevano iniziato a generare compensi tramite la monetizzazione pubblicitaria. Quando l'amministrazione scolastica è venuta a conoscenza della situazione, ha disposto la decadenza dal servizio per incompatibilità, ritenendo che quell'attività configurasse un vero e proprio impiego parallelo non consentito.

La legge distingue tre categorie di attività:

- quelle assolutamente incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico;
- quelle che possono essere svolte senza bisogno di autorizzazione;
- quelle che invece richiedono il via libera dell'amministrazione.

Nella fase di merito conseguente all'impugnazione della declaratoria di decadenza, il ricorso del docente era stato respinto poiché secondo i giudici di merito, l'attività non poteva rientrare nella categoria del lavoro autonomo semplice, ma configurava un'iniziativa economica vera e propria, non trattandosi, nel caso di specie, di semplice pubblicazione di contenuti, bensì di una cessione remunerata di spazi pubblicitari attraverso il sistema Google.

La continuità nel tempo, il livello di organizzazione e l'entità dei ricavi erano considerati elementi tipici di una vera e propria attività imprenditoriale, e non di un semplice hobby digitale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23816/2026 confermava sostanzialmente la natura imprenditoriale dell'attività, limitandosi a evidenziare che se il rapporto di lavoro è part-time al 50% o meno, l'amministrazione non può applicare la decadenza in modo automatico, come se si trattasse di un dipendente a tempo pieno.

Secondo la Cassazione, avere un canale YouTube non equivale automaticamente a gestire un'impresa.

Bisogna guardare a come viene svolta l'attività, a quanto viene remunerata e a quale struttura organizzativa la sostiene.

La decisione della Cassazione si riferisce al comparto scuola ma contiene indicazioni pratiche anche per chi lavora fuori dalla scuola.

È decisiva la natura giuridica dell'attività svolta poiché lavoro autonomo occasionale, libera professione o vera impresa sono situazioni molto diverse, con conseguenze differenti sul piano delle incompatibilità.

Pertanto, prima di aprire una partita IVA, monetizzare stabilmente un canale social o avviare una collaborazione esterna, la scelta più prudente resta verificare preventivamente la propria posizione con l'amministrazione di appartenenza, evitando così di trovarsi coinvolti in un contenzioso dall'esito incerto.

Responsabilità nei tamponamenti a catena



Ogni automobilista che si trova nel mezzo della colonna ha una doppia veste. Egli è allo stesso tempo vittima del veicolo che lo segue e responsabile per l'urto contro quello che lo precede. Questa responsabilità può cadere solo se il conducente fornisce la prova liberatoria. Deve dimostrare cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. sent. 26 gennaio 1995, n. 935; Cass. sent. 27 aprile 2015, n. 8487).

Nei tamponamenti tra mezzi in movimento, ogni veicolo è considerato responsabile dei danni causati alla parte posteriore del mezzo che lo precede. Allo stesso tempo, ha diritto a ricevere il risarcimento per i danni subiti nella propria parte posteriore dal conducente che lo segue (Tribunale Benevento sent. 22 gennaio 2010, n. 130).

Per quanto riguarda la parte anteriore del proprio mezzo, il conducente intermedio deve provvedere autonomamente alla riparazione, a meno che non provi la colpa esclusiva degli altri. Ad esempio: se l'auto A frena e l'auto B la colpisce perché troppo vicina, e poi l'auto C colpisce l'auto B, l'auto B pagherà i danni ad A ma sarà risarcita da C solo per la parte posteriore. Se la dinamica resta incerta e non si individua l'atto che ha generato i singoli urti, la colpa resta divisa tra tutti (Tribunale di Milano sent. 6 giugno 1994).

Il passeggero, definito tecnicamente terzo trasportato, riceve una tutela molto forte. Egli può beneficiare della presunzione di colpa dei conducenti per ottenere il risarcimento. Nel caso di un tamponamento a catena, la responsabilità del danno subito dal passeggero ricade interamente sul veicolo che ha tamponato il mezzo su cui egli viaggiava (Tribunale Benevento sent. 22 gennaio 2010, n. 130).

Il conducente ha l'obbligo di comportarsi con la massima prudenza. Questo dovere serve a bilanciare il pericolo insito nella guida. Per evitare di pagare i danni, il conducente deve provare che la collisione è avvenuta per una causa a lui non imputabile. Deve dimostrare di aver osservato le distanze e le norme stradali e di non aver potuto fare nulla per impedire lo scontro (Tribunale di Lodi sent. 8 marzo 2001, n. 230).

La situazione cambia completamente se le auto sono ferme, ad esempio a un semaforo o in coda. In questo caso non si applica la colpa divisa al 50%. La giurisprudenza stabilisce che l'unico responsabile di tutti gli scontri è il conducente che ha dato inizio alla catena. Si tratta dell'ultimo veicolo della fila che, arrivando a velocità eccessiva o con distrazione, colpisce l'auto ferma davanti a sé (Cass. sent. 19 febbraio 2013, n. 4021). L'urto del primo veicolo fermo si ripercuote su tutti gli altri come un effetto domino. Poiché i veicoli intermedi erano fermi e rispettavano la sosta, essi non hanno alcuna colpa per i danni successivi (Corte d'Appello Firenze sent. 29 gennaio 2009, n. 102). In questa ipotesi, l'ultimo guidatore della colonna deve risarcire tutti i danni provocati alla fila di mezzi (Tribunale Salerno sent. 2 gennaio 2008, n. 3).



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



App INPS Mobile - servizi e funzioni disponibili



INPS Mobile è l'applicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per smartphone. L'INPS indica come versione più recente la 4.4.5 per Android e iPhone, con ultimo aggiornamento rispettivamente a settembre e agosto 2026.

L'app può essere scaricata gratuitamente dagli store ufficiali. Alcune funzioni sono disponibili senza effettuare il login, mentre per consultare dati personali, contributi, domande, pagamenti e documenti è necessario autenticarsi con SPID o Carta d'Identità Elettronica.

Dopo l'accesso è possibile memorizzare le credenziali tramite PIN o riconoscimento biometrico. La home può essere personalizzata scegliendo tre servizi preferiti e mostra card con informazioni sintetiche sulla propria situazione previdenziale o sulle prestazioni utilizzate.

L'App INPS permette di utilizzare anche alcune funzioni senza SPID o CIE. Secondo l'elenco ufficiale dell'Istituto sono disponibili:

- la simulazione dei contributi per il lavoro domestico permette di stimare gli importi dovuti;
- INPS Risponde consente di utilizzare il servizio di assistenza dell'Istituto;
- Sportelli di Sede permette di individuare le sedi INPS e prenotare un appuntamento;
- il servizio APE riguarda l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
- Amministrazione trasparente permette di consultare le informazioni pubblicate dall'Istituto;
- PensAMi permette di simulare gli scenari pensionistici senza utilizzare i dati personali presenti negli archivi previdenziali.

Con l'autenticazione l'App INPS Mobile mette a disposizione oltre quaranta servizi. L'elenco ufficiale aggiornato comprende funzioni per pensioni, lavoro, famiglie, imprese, prestazioni assistenziali e gestione dei rapporti con l'Istituto.

Nell'elenco dell'app figurano inoltre alcune funzioni riferite a prestazioni o misure del passato, che possono conservare utilità per la consultazione di pratiche già presentate.

Tra le funzioni più utilizzate dell'app ci sono Stato Domanda e Stato Pagamenti e Cedolini. La prima consente di verificare l'avanzamento delle richieste presentate all'Istituto, mentre la seconda permette di controllare accrediti e documenti relativi alle prestazioni.

Per ricostruire anche lo storico delle somme ricevute e distinguere tra le diverse modalità di consultazione si possono utilizzare gli strumenti per verificare i pagamenti INPS online e tramite app.

L'app può inoltre inviare notifiche push per Cassetta Postale, domande NASpI, INPS Risponde, Stato Domanda, pagamenti dei lavoratori domestici e Stato Pagamenti.

Dall'App INPS Mobile è possibile consultare l'Estratto Conto Contributivo, il servizio che raccoglie i periodi e i contributi registrati nelle gestioni previdenziali. La funzione consente quindi di effettuare dal cellulare un primo controllo sulla propria posizione assicurativa.

L'INPS ha riorganizzato nel 2026 l'accesso all'Estratto Conto Contributivo unificato, che permette di leggere in modo coordinato i periodi presenti nelle diverse gestioni.

L'ISEE è disponibile direttamente nell'App INPS Mobile. Il servizio permette di consultare le informazioni collegate alla propria dichiarazione e le attestazioni disponibili.

Tra le funzioni sviluppate per lo smartphone c'è anche la possibilità di presentare la DSU Mini precompilata dall'App INPS Mobile, quando la situazione del nucleo consente di utilizzare questo modello.

L'app comprende anche servizi rivolti alle famiglie, tra cui Assegno Unico e Universale, Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati. Le rispettive funzioni consentono di accedere alle informazioni e alle procedure rese disponibili dall'INPS per ciascuna prestazione.

Il servizio Bonus Nido è quindi accessibile direttamente dall'app insieme agli altri strumenti dedicati alla famiglia, senza dover utilizzare necessariamente il portale INPS da computer.

I pensionati possono consultare dall'App INPS Mobile il cedolino della pensione, l'esito delle domande, la quota cedibile e il Certificato di Pensione su modello ObisM. Sono inoltre disponibili la Certificazione Unica e la consultazione RED Est.

Il certificato ObisM INPS consente di verificare gli importi della pensione, le trattenute fiscali, le detrazioni applicate e le rivalutazioni riconosciute sul trattamento. Sullo smartphone sono disponibili due strumenti con finalità differenti. La mia Pensione utilizza la posizione contributiva personale e richiede l'autenticazione, mentre PensAMi può essere utilizzato senza login e costruisce gli scenari sulla base dei dati inseriti dall'utente.

Il servizio La mia pensione futura serve a verificare contributi e possibili scenari previdenziali sulla posizione effettivamente registrata negli archivi INPS. Il servizio Visualizzazione Indebiti nell'App INPS Mobile permette di controllare direttamente dallo smartphone eventuali somme richieste in restituzione dall'Istituto.

La funzione consente di identificare la posizione debitoria e accedere alle informazioni disponibili sul recupero delle somme, affiancandosi agli altri servizi personali presenti nell'app.

Nell'app è stato integrato anche il Portale Prestazioni Welfare, destinato agli utenti delle gestioni interessate del pubblico impiego.

Da INPS Mobile è possibile consultare le domande presentate per i bandi welfare, verificarne lo stato e visualizzare i bandi ancora aperti. Le funzioni erano in precedenza disponibili nell'app separata "INPS Welfare - GDP", successivamente dismessa. L'elenco ufficiale comprende ulteriori funzioni accessibili direttamente dall'app, tra cui Certificazione Unica, Gestione 730/4, SUGI per la gestione dell'IBAN, verifica dei verbali di invalidità civile e Fascicolo Digitale Patrocinato. Sono inoltre presenti servizi specifici per dipendenti pubblici, ANF, riscatti e ricongiunzioni, lavoro domestico e altre prestazioni. La disponibilità della singola funzione dipende dalla posizione dell'utente e dalle prestazioni alle quali risulta interessato.

Lavoro straordinario effettuato dagli Agenti in prova del 233° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Violazione delle disposizioni contrattuali dell'A.N.Q. in materia di prestazioni di lavoro straordinario emergente. Richiesta di immediato intervento



Si riporta il testo della nota n. 555/V-RS/01/113 prot 0016335 del 15 settembre 2026 con la quale l'Ufficio V° - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato ha risposto alla nota della segreteria nazionale del 28 agosto scorso pubblicata sul [n. 36/2026 del 4 settembre 2026](#) di questo notiziario.

"Con riferimento alla nota in epigrafe, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi. Lo scorso mese di luglio è stata diramata a tutti gli Uffici e Reparti di assegnazione degli agenti in prova del corso in argomento una specifica circolare avente

ad oggetto le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica.

Con la citata circolare è stata fornita, tra l'altro, ogni necessaria indicazione circa lo status rivestito dagli allievi con la nomina ad agenti in prova e l'acquisizione delle qualifiche di agente di P.S. e P.G., evidenziando che gli stessi diventano anche destinatari di tutte le disposizioni previste per il personale in ruolo, fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancato superamento - per due volte - del periodo di prova nonché la necessità che gli stessi non operino mai isolati bensì affiancati da personale esperto".



CONOSCI I TUOI DIRITTI ?

- **Equo indennizzo**
- **Cause di servizio**
- **Vittime del dovere**
- **Pensione privilegiata**

CONSULENZA GRATUITA

- ✓ Verifica situazione personale
- ✓ Assistenza per istanze e domande
- ✓ Supporto concreto e riservato

Hai subito danni fisici o alla salute a causa del servizio?
Non aspettare l'amministrazione... agisci tu!

**Il SIULP è al tuo fianco.
Chiama lo Sportello Nazionale SIULP**

☎ 06/4455213 (martedì e giovedì - 9:00/12:00)

✉ sportello@siulp.it - chiedi di Roberto Fornari